



Comune di Licciana Nardi
Provincia di Massa Carrara

ALLEGATO A) DEL.C.C. N.6 DEL 26.03.2009

**Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese
diverse da quelle di viaggio per gli amministratori
locali, relative a missioni istituzionali**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1 Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori comunali/provinciali in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con dlgs. 18

agosto 2000, n. 267, così come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Art. 2 - Missioni che danno diritto alle indennità

1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori di questo Ente (Comune/Provincia) che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune (o Provincia) nel quale svolgono l'attività per la quale sono stati eletti.

Art. 3 - Autorizzazioni

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.
3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco (o Presidente della Provincia) e del Presidente del Consiglio.
5. Il Dirigente del Servizio competente deve essere sempre informato della missione, prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria e la legittimità ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 - Individuazione delle missioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in:
 - a) missioni nell'ambito del territorio nazionale; b) missioni all'estero.
2. Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata e autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio comunale (o provinciale) direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione comunale (o provinciale) e con le eventuali deleghe amministrative conferite.

3. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.

Art. 5 - Trattamento di missione in ambito nazionale

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente in ambito nazionale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché il seguente rimborso forfettario:

- a) 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c) 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d) 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Le misure di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.

Art. 6 - Trattamento di missione all'estero

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure di rimborso previste dal precedente art. 5, comma 1, possono essere incrementate, con specifico atto deliberativo, fino ad un importo del 15 per cento.

Art. 7 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenerne il rimborso, deve essere presentata in originale.

Art. 8 - Modalità di liquidazione delle spese

1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

2. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune (o provincia) ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.